



COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA

Provincia di Salerno

SETTORE TRIBUTI

Protocollo n. 6958 del 03 giugno 2025

AVVISO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2025

Scadenza versamento in acconto (16 giugno 2025)

Il **16 giugno 2025** scade il termine per il versamento dell'acconto dell'**Imposta Municipale Propria (IMU)** relativa all'anno **2025**. L'acconto, per tutte le fattispecie non escluse o esenti, è pari all'imposta dovuta per il primo semestre dell'anno 2025 calcolata applicando le aliquote e le detrazioni approvate dal Comune per l'anno **2024** con deliberazione consiliare n. 8 in data 15/03/2024. Il mancato, parziale o tardivo versamento sarà sanzionato ai sensi di legge.

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere, entro il **16 giugno 2025**, al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso calcolata applicando le aliquote e le detrazioni di cui al Prospetto approvato dal Comune per l'anno **2025** con deliberazione consiliare n. 4 in data 22/02/2025 e di seguito riportate:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota per l'abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze	0,60%
Detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze	€ 200,00
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,10%
Aliquota per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10) (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato)	1,06%
Aliquota per i terreni agricoli	Esenti (Art. 1, comma 758, Legge n. 160/2019)
Aliquota per le aree fabbricabili	1,06%
Aliquota per gli altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio 2025, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Per semplificare gli adempimenti dei contribuenti e per ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso, il Comune ha approvato, con deliberazione giunta n. 9 in data 07/02/2025, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale per l'anno 2025. La stessa deliberazione giunta, inoltre, riporta in allegato l'elenco aggiornato delle particelle catastali ricadenti in area fabbricabile del vigente Piano Urbanistico Comunale (PUC).

Le abitazioni principali e quelle assimilate, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sono esenti dall'Imposta Municipale Propria (IMU).

Ai sensi dell'art. 1, comma 741, lettera c), numero 6), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, è considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Per l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, qualora sussistano le altre condizioni richieste dall'art. 1, comma 747, lettera c), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni. La predetta agevolazione si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'Imposta Municipale Propria (IMU) è applicata nella misura della metà.

A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria (IMU) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Resta comunque obbligatoria la presentazione della dichiarazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

Sono esenti dall'Imposta Municipale Propria (IMU) gli immobili dati in comodato gratuito al Comune o ad altro Ente Territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari, ai sensi dell'art. 1, comma 777, lettera e), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni.

I versamenti dell'Imposta Municipale Propria (IMU) dovranno essere eseguiti utilizzando il **Modello F24**, indicando il codice catastale del Comune di Vallo della Lucania (SA) (**L628**) e i seguenti codici tributo:

Descrizione	Codice Tributo	
	Comune	Stato
IMU – Imposta Municipale Propria su abitazione principale e relative pertinenze	3912	-----
IMU – Imposta Municipale Propria per fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	-----
IMU – Imposta Municipale Propria per le aree fabbricabili	3916	-----
IMU – Imposta Municipale Propria per gli altri fabbricati	3918	-----
IMU – Imposta Municipale Propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	3930	3925

Per gli altri aspetti di dettaglio riguardanti l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) si rinvia all'apposito Regolamento approvato dal Comune con deliberazione consiliare n. 16 in data 07/08/2020.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare gli uffici comunali del Settore Tributi (Telefono 0974/714236 – 0974/714264) ovvero di consultare il sito web istituzionale www.comune.vallodellalucania.sa.it.



Il Funzionario Responsabile
dell'Imposta Municipale Propria (IMU)
(Rag. Giovanni Di Lorenzo)